



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

23 giugno 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 **PROCESSO CIVILE: Lo Stato-lumaca paga i danni (il sole 24 ore)**
- Pag 4 **PROCESSO CIVILE: La tabella di marcia (il sole 24 ore)**
- Pag 5 **PROCESSO CIVILE: Le liti previdenziali cercano un aiuto dai tempi ridotti (italia oggi)**
- Pag 6 **PROCESSO CIVILE: Stop al contenzioso bagatellare (italia oggi)**
- Pag 7 **CONCILIAZIONI: In un anno le conciliazioni sono cresciute del 45% (il sole 24 ore)**
- Pag 8 **INTERCETTAZIONI: Il Pdl accelera sulla nuova legge Il nodo delle inchieste in corso (il corriere della sera)**
- Pag 9 **SICUREZZA: L'opposizione presenta 120 emendamenti (il corriere della sera)**
- Pag 10 **RIFORMA FALLIMENTARE: Il trust non sfugge al fallimento (il sole 24 ore)**

## IL SOLE 24 ORE

Ddl semplificazione. Con la legge che dispone la riforma del processo civile arrivano anche regole a tutela dei cittadini

### **Lo Stato-lumaca paga i danni**

Previsto il risarcimento per chi subisce i ritardi della pubblica amministrazione

Tempi ridotti per emanare provvedimenti amministrativi da parte dello Stato e di enti pubblici in base all'articolo 7 della legge 69 del 18 giugno (sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 10 del 19 giugno), nota per disporre la riforma del processo civile. Si contrae, dunque, il tempo a disposizione degli uffici per provvedere, spostandolo di norma da 90 a 30 giorni. Con provvedimenti a «formazione aggravata» (cioè per i quali servono i pareri dei ministeri e il decreto del Presidente del Consiglio) i tempi massimi potranno arrivare a 180 giorni. Ben al disotto degli attuali 540 previsti, per esempio, da un precedente decreto per liquidare pagamenti per cure degli italiani all'estero. I tempi saranno, però, da verificare con le singole amministrazioni che cercheranno di introdurre deroghe ai 30 giorni: come già avvenuto con i provvedimenti varati dopo la legge 241/90, quando per la prima volta le amministrazioni ebbero 30 giorni come standard per fornire una risposta al cittadino. Due innovazioni spiccano nella legge 69/09: chi ritarda paga e chi subisce il ritardo ha più tutela. Sul primo punto, pubblici funzionari e concessionari devono risarcire il danno ingiusto che derivi dall'inosservanza dolosa o colposa del termine per la conclusione del procedimento (articolo 2 bis della legge 241/90, nuova edizione). Questo tipo di risarcimento era atteso dal 1997, quando con l'articolo 17 della legge 59 si prevedeva di pagare una somma per «mancato rispetto dei termini del procedimento». Oggi si parla di risarcimento, cioè integrale reintegrazione del danno, e non più, come nel 1997, di indennizzo. L'indennizzo, cioè un importo fisso, proporzionale alla mancata prestazione (non al danno effettivo) è, per esempio, quello per ritardo nell'allaccio di un'utenza telefonica: oggi la norma parla di risarcimento, e quindi potranno essere richiesti (se dimostrati) i danni conseguenti al ritardo. Rimane, per i ritardatari, la circolare del ministro della Funzione pubblica 4 dicembre 1990 n. 58245/7464 nella quale si elencano alcuni motivi che possono condurre a diluire le responsabilità: la necessità di pareri o accertamenti tecnici, l'elevato numero di pratiche, il contraddittorio con i terzi. Il pagamento dei danni attiverà procedure di rimborso attraverso la Corte dei conti, cui spetta la verifica del danno erariale, mentre è da escludere la copertura assicurativa a carico delle finanze pubbliche (sarà a carico dei funzionari). In aggiunta ai danni erariali, i ritardi potranno incidere sulla retribuzione dei dirigenti, poiché il rispetto dei termini diventerà una delle voci da valutare nel riparto di fondi retributivi. Con un po' di fortuna, si può ottenere dal Tar, in pochi mesi, oltre al risarcimento anche una sentenza che accerti il fondamento dell'istanza sulla quale l'amministrazione è rimasta in silenzio: lo prevede il comma 8 del nuovo articolo 2 della legge 241, eliminando la necessità di diffidare l'amministrazione ad adempiere e consentendo al giudice di generare il provvedimento espresso partendo dal solo dato di un silenzio formatosi su un'istanza dettagliata e meritevole di essere accolta. *Guglielmo Saporito*

## IL SOLE 24 ORE

### La tabella di marcia

**30 giorni Il termine generale.** Se non ci sono norme che prevedono scadenze diverse, passa da 90 a 30 giorni il termine entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici. In questa tempistica potranno rientrare, ad esempio, la risposta a una domanda presentata al Comune per l'occupazione di spazi pubblici, a una domanda di liquidazione di contributo o di pagamento, alla richiesta di porto d'armi o di cambiamento di un nome

**90 giorni Per alcune amministrazioni.** Limitatamente ad alcune amministrazioni, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri può essere fissata la scadenza di 90 giorni. Potranno rientrare in questo caso i procedimenti per trasferimenti, mobilità, concorsi

**180 giorni Procedimenti complessi.** Per procedimenti di particolare complessità, con specifico decreto, può essere prevista per le amministrazioni statali la scadenza di 180 giorni. Questa scadenza potrà riguardare la dispensa dal servizio per inidoneità, i concorsi al ministero della Giustizia, il pagamento di fatture per cure mediche all'estero

**Oltre 180 Immigrazione e cittadinanza.** Per i provvedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e per quelli riguardanti l'immigrazione, la scadenza può superare i 180 giorni

## IL SOLE 24 ORE

L'Inps interviene sulla legge 69/09

### Le liti previdenziali cercano un aiuto dai tempi ridotti

L'Inps «studia» la riforma del processo civile, introdotta dalla legge 69/09 (in «Gazzetta Ufficiale» n.140/09). E lo fa con il messaggio 13978 di ieri, 22 giugno. Il documento è firmato dall'Avvocato coordinatore generale dell'Istituto, Fausto Prosperi Valenti. Dalle nuove regole per contenere i tempi dei procedimenti alla modifica del regime delle spese legali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali. Dal sistema per individuare il giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria alla dilazione di competenza (per «accessori previdenziali») dei giudici di pace. Dilazione che punta ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali. E poi, ancora, una selezione preventiva dei ricorsi, per evitare l'abuso di questo strumento che si è verificato in passato.

**Gli arretrati.** Il messaggio Inps si sofferma sulle novità che vanno a modificare il rito del lavoro, rito che «governa» le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria. L'ente di previdenza è in prima linea: ha un «arretrato», al 31 ottobre 2008, di circa 750 mila processi civili pendenti. Il documento è un primo passo, in attesa di un'analisi più dettagliata delle norme di legge (e di quelle delegate), che saranno alla base di un riordino del sistema processuale civile. Intanto è partito il conto alla rovescia. Il 4 luglio entrerà in vigore la riforma. In primo piano, le disposizioni, previste dalla legge 69/09, che puntano a garantire una ragionevole durata del processo: dalla riduzione a tre mesi del termine entro cui va riassunta la causa, proseguito il processo sospeso o riassunto quello interrotto al dimezzamento a sei mesi del termine per impugnare le sentenze non notificate al difensore - così salta il passaggio in giudicato - all'istruzione della causa in conformità a un calendario del processo. Alcune soluzioni potrebbero tuttavia non avere ripercussioni sul contenzioso Inps: dimezzare i tempi entro i quali una causa riassunta, dopo l'interruzione, o appellata, dopo il deposito della sentenza, significa intervenire laddove la causa o è già «morta» (tre mesi in meno per tentare di «rianimarla» non fanno la differenza) o è già conclusa. Di solito, chi vince la causa notifica subito la sentenza per attivarne l'esecuzione (mette in liquidazione la pensione, per esempio), atto con il quale il termine per appellare diventa automaticamente «breve» (30 giorni dalla notifica). Non solo: aver portato da 12 a 6 mesi i termini di impugnazione «lunga» in assenza di notifica non intacca i veri «tempi morti», quelli che appesantiscono la causa durante il suo svolgimento fisiologico, dalla prima udienza a quella di discussione.

**La semplificazione.** La legge 69 guarda anche alla semplificazione degli atti processuali. E prevede, tra le tante novità segnalate dall'Inps, la sanatoria dei vizi di rappresentanza e di assistenza della parte entro un termine perentorio stabilito dal giudice; l'accelerazione dei tempi delle modalità di esecuzione della consulenza tecnica di ufficio; la crescita delle sanzioni pecuniarie nei casi di inammissibilità o rigetto dell'istanza di ricsuzione. *Andrea Carli Aldo Andrea Cassi*

## ITALIA OGGI

Messaggio Inps illustra le novità contenute nella legge 69/2009 di riforma del processo civile

### Stop al contenzioso bagatellare

Limite alle spese legali nei giudizi previdenziali e assistenziali

Stop al cosiddetto contenzioso «bagatellare». D'ora in poi le spese legali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali avranno un limite: l'importo delle spese competenze ed onorari liquidati dal giudice in favore della parte vittoriosa, non potranno infatti superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. È solo una delle novità sottolineate dall'Inps nel msg. 13978/2009, con il quale l'Istituto interviene per un primo e sommario commento alla recente legge n. 69/2009 (nuove disposizioni in materia di sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Surroghe. L'art. 7 cpc è stato novellato ampliando la competenza per valore del Giudice di pace sia per le cause relative a beni mobili (fino a 5.000,00), sia per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e dei natanti (fino a 20.000,00). In queste ultime cause, da trattarsi secondo il rito ordinario anche in caso di lesioni personali (art. 53, legge 69/09), ove l'evento invalidante sia imputabile alla responsabilità di terzi ed comporti l'erogazione di prestazioni previdenziali, l'Istituto ha facoltà di surrogarsi nei diritti del danneggiato-assicurato per conseguire nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione il tantumdem del trattamento corrisposto, come espressamente previsto dall'art. 1916 cc per quanto attiene i trattamenti di malattia, e dall'art. 14 della legge 222/84, per quanto attiene l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità (art. 45, comma 1).

Litispendenza. La disciplina in tema di litispendenza e di continenza di cause, da accertarsi nella forma dell'ordinanza più snella rispetto a quella della sentenza, codifica un principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. n. 5597/92), precisando che nel rito del lavoro, e dunque anche nelle cause di previdenza e di assistenza, la prevenzione è determinata dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito (art. 45, comma 3).

Giudice competente. Circa l'individuazione del giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere le controversie in materia di previdenza e di assistenza, allo stato in caso di controversie intentate da assicurati residenti all'estero, esse venivano incardinate dinanzi al Tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale l'Ente convenuto, ossia il giudice del lavoro di Roma, così ulteriormente congestionando il carico di lavoro. A ciò si è posto rimedio stabilendo la competenza del «Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza» (art. 46, comma 23).

Spese legali. Posto un limite all'importo delle «spese competenze ed onorari liquidati dal giudice» in favore della parte vittoriosa, le quali «non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio» (art. 52, comma 6). La norma mostra un chiaro intento dissuasivo verso il contenzioso cosiddetto bagatellare.

Contenzioso non necessario. Nella direzione di contenere un contenzioso, talora non necessario, è stata estesa «alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni ed indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo», la norma già in vigore in materia di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità (art. 11 legge n. 222/1984), che preclude la presentazione di ulteriori domande per le medesime prestazioni fino a quando non sia esaurito il relativo procedimento amministrativo o non sia definito il procedimento giurisdizionale con sentenza passata in giudicata (art. 56, comma 2). *Gigi Leonardi*

## IL SOLE 24 ORE

I dati Unioncamere. La tendenza 2007-2008 fa i conti con numeri contenuti  
**In un anno le conciliazioni sono cresciute del 45%**

Le conciliazioni sono cresciute del 45% lo scorso anno rispetto al 2007. Le procedure gestite dalle Camere di commercio sono state, in particolare, 20.246 (contro le 14.051 dell'anno precedente). Il bilancio dell'attività in materia di giustizia alternativa è stato presentato ieri a Roma nell'ambito del convegno «La conciliazione in materia civile e la mediazione penale» organizzato da Unioncamere. Risultati incoraggianti anche sei numeri di sistemi di conciliazione restano ancora piccoli. Una spinta per potenziarli sotto il profilo deflattivo potrebbe arrivare dalla legge, approvata a fine maggio nell'ambito della riforma del processo civile, che delega il Governo a rivedere la disciplina della mediazione civile e commerciale. «La situazione della giustizia nel nostro Paese — ha sottolineato Costantino Capone, presidente della Camera di commercio di Avellino, intervenuto in rappresentanza di Unioncamere — impone un'ulteriore diffusione delle modalità alternative ed extragiudiziali. Questo è lo spirito con cui il sistema camerale anni fa ha deciso di investire in modo significativo, costituendo una rete capillare di sportelli di conciliazione e di camere arbitrali e investendo fortemente anche nella diffusione della conoscenza di questi strumenti». Le 20 mila domande di conciliazione gestite lo scorso anno dalle Camere di commercio hanno riguardato in 3.669 casi controversie nascenti da rapporti tra imprese, mentre 16.577 sono relative a rapporti tra imprese e consumatori. Il valore medio delle conciliazioni è stato di 22.200 euro mentre la durata media di 66 giorni. Maggiore il valore e la durata delle conciliazioni in materia di diritto societario, che nel 2008 hanno raggiunto i 100 giorni per un valore medio di 112.851 euro. A dare un contributo essenziale alla diffusione di questa forma extragiudiziale di composizione delle controversie, si conferma il settore delle telecomunicazioni e il Mezzogiorno, le cui 15 mila conciliazioni hanno rappresentato oltre il 70% del totale (nel 2007 erano il 65,5 per cento).

## IL CORRIERE DELLA SERA

AI Senato. Il testo sulle intercettazioni in commissione dopo il sì della Camera

### **Il Pdl accelera sulla nuova legge**

#### **Il nodo delle inchieste in corso**

Il relatore Centaro: le norme transitorie vanno bene così

ROMA — Mobilitazione dei senatori del Pdl per l'ultimo miglio del ddl Alfano che limita i poteri della magistratura in materia di intercettazioni e inasprisce le pene (compreso il carcere per i cronisti e multe salatissime per gli editori) per gli organi di informazione che violano il segreto d'indagine. Oggi, dunque, in commissione Giustizia sarà battaglia perché il centro- destra e il sottosegretario Giacomo Caliendo puntano tutto sull'accelerazione dell'iter del provvedimento, con l'obiettivo di un voto definitivo in aula a Palazzo Madama prima della pausa estiva, mentre Felice Casson (Pd) annuncia le barricate sul parere al Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro che precede il testo Alfano nell'ordine del giorno concordato. Le norme previste dal ddl intercettazioni, già approvato dalla Camera con il ricorso alla fiducia, «non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore» della legge. Il regime transitorio — non ti- guarda la tutela della privacy che, dunque, subirà un giro di vite anche per i procedimenti in corso — è oggetto in queste ore di un approfondimento nella maggioranza anche alla luce dell'inchiesta di Bari che potrebbe riservare sorprese pure se il premier rimane formalmente non toccato dalle indagini. Ma cambiare ora la norma transitoria — magari sostituendo «procedimenti in corso» con «processi in corso» — risulterebbe un'operazione ad alto rischio che nel Pdl molti, almeno per ora, escludono: la mossa verrebbe letta come l'ennesima legge ad personam. Ma, così facendo, il ddl dovrebbe tornare alla Camera che ha impiegato un anno per approvarlo. Sulla possibilità di modifica, spiega il relatore Roberto Centaro (ex FI), «trovo che la norma transitoria vada bene così come è. In ogni caso, sul testo, vediamo quale sarà l'atteggiamento dell'opposizione». Ma sul ddl Alfano pesa anche l'incognita delle diverse sensibilità all'interno del Pdl. Il presidente della commissione Giustizia, Filippo Berselli (ex An), chiederà al ministro Elio Vito (Rapporti con il Parlamento) di districare l'ingorgo che assedia Palazzo Madama: «C'è il ddl sul processo penale, quello sulla sicurezza, quello sulla prostituzione e ora quello sulle intercettazioni. Sono tutti testi di iniziativa del governo che, ora, ci deve dire come andare avanti». Centaro, tuttavia, una risposta già ce l'ha: «Il processo penale avrà un cammino più lento rispetto al ddl Alfano». Antonio Di Pietro (Idv) sceglie il giorno del fallimento del referendum elettorale per rilanciare un quesito abrogativo sulle intercettazioni. Mentre continua la mobilitazione di editori e giornalisti: l'associazione europea degli editori di quotidiani (Enpa) sostiene che il testo prevede «sanzioni abnormi e sproporzionate». Il sindacato (Fnsi) e l'Ordine dei giornalisti organizzano per stasera una manifestazione-spettacolo all'Ambra Jovinelli di Roma. Titolo: «In galera! Gli articoli che potremmo non leggere più». *Dino Martirano*



## IL CORRIERE DELLA SERA

Il ddl

### **Sicurezza. L'opposizione presenta 120 emendamenti**

ROMA—Sono 122 gli emendamenti e quattro gli ordini del giorno presentati nelle commissioni congiunte Affari costituzionali e giustizia del Senato al Ddl sicurezza. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto ieri. Novantasei sono le proposte di modifica che vengono dal Pd, 24 dall'Idv, due dal Pdl mentre dal capogruppo dell'Udc-Svp-Autonomie, Giampiero D'Alla vengono i quattro ordini del giorno. Le commissioni si riuniranno oggi pomeriggio per proseguire l'esame del provvedimento. L'approdo nell'aula di palazzo Madama per il voto in terza lettura è previsto per dopodomani. Tra gli emendamenti proposti dal Pd c'è quello presentato dalla senatrice Emanuela Baio che prevede la regolarizzazione delle badanti e delle colf straniere che sono in grado di dimostrare di lavorare nelle famiglie italiane. «Il ruolo svolto dalle cosiddette badanti —ha spiegato la Baio — è di primaria importanza in quanto sono parte integrante della famiglia in cui prestano la propria attività e rientrano a tutti gli effetti nella rete di politica familiare che uno Stato civile dovrebbe garantire e tutelare».

## IL SOLE 24 ORE

Diritto dell'economia. Il Tribunale di Milano precisa i confini tra destinazione dei beni e stati di crisi

### **Il trust non sfugge al fallimento**

Non è ammesso un utilizzo che riduce le garanzie dei creditori

Il trust è ormai pienamente ammesso dalla legislazione italiana. Ma non può essere utilizzato per aggirare le norme e le garanzie che la legge fallimentare prevede a protezione dei creditori. Sono queste, le conclusioni di un'importante ordinanza del tribunale di Milano del 16 giugno che affronta l'intreccio tra apertura del fallimento e segregazione dei beni d'impresa; il caso affrontato dai giudici è quello di costituzione di un trust, da parte di un'impresa poi fallita, prima della dichiarazione di fallimento; un trust che vede come beneficiari immediati i creditori e, successivamente, i finanziatori della società, quindi i soci. Il tribunale, prima di arrivare a un giudizio di sostanziale incompatibilità fra trust e fallimento, procede però a una valutazione dell'istituto. E riconosce che ormai è stato sdoganato a tutti gli effetti. Non solo nella forma del trust internazionale, che presenta cioè elementi di estraneità rispetto al diritto italiano come la residenza del disponente, del trustee o dei beni da segregare. A essere ormai pienamente riconosciuta è anche la forma "interna", dove sono soggetti all'ordinamento italiano sia i soggetti interessati sia i beni conferiti. In linea di principio — afferma il tribunale riconducendo la riflessione all'interno del rapporto con la procedura concorsuale — non può essere ritenuto incompatibile con la disciplina fallimentare un trust liquidatorio che cerchi di ottenere per conto del disponente non dichiarato fallito obiettivi di tutela dei creditori come beneficiari del trust: «Il debitore potrebbe conferire in trust alcuni beni laddove tale conferimento assicurasse la migliore utilizzazione di quei beni». Quello che non è possibile è invece che il trust costituisca una maniera per eludere o impedire la liquidazione fallimentare se va a ricomprendere l'intero patrimonio aziendale della società poi fallita. Se infatti l'istituto si propone di segregare tutti i beni del disponente a danno dei suoi creditori, sottraendoli alla disponibilità da parte del curatore, allora il trust si pone in contrasto con l'ordinamento italiano. L'ordinanza si sofferma poi nel valutare i due casi di conflitto tra trust e sopravvenuto fallimento: il caso di costituzione del trust quando la società non era ancora insolvente e il caso di trust relativo a società già insolvente. Nella prima situazione il trust originariamente lecito si sovrappone alla liquidazione fallimentare ed entra in conflitto, oltre che con l'ordinamento interno, anche con la convenzione dell'Aja del 1985, dalla quale ha avuto origine il riconoscimento del trust. L'intervenuto fallimento rappresenta allora una causa sopravvenuta di scioglimento dell'atto istitutivo del trust, «analogamente a quelle ipotesi negoziali la cui prosecuzione è incompatibile con la dichiarazione di fallimento». Quando invece il trust è costituito nel momento in cui l'impresa è già insolvente, l'atto istitutivo deve essere considerato nullo sin dall'origine perché indirizzato ad eludere le norme imperative che disciplinano la liquidazione concorsuale. «Ragionando diversamente potrebbe essere consentito a qualunque imprenditore insolvente, che intenda evitare il fallimento e lo spossessamento, conferire tutti i suoi beni in trust». *Giovanni Negri*

**Il limite.** Ordinanza del 16 giugno, Tribunale di Milano. Il trust non può ...sostituirsi o, peggio, precludere la liquidazione fallimentare, laddove si ponga come trust liquidatorio dell'intero compendio aziendale della società poi fallita. Laddove la causa concreta dell'istituzione del trust sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa in un danno dei creditori del disponente (oltre che dei creditori del trustee che in caso di società di persone parzialmente coincidono, ex articolo 148, Lf. di fatto precludendone l'apprensione alla curatela fallimentare del disponente, il trust persegue finalità estranee a quelle dell'ordinamento italiano e con essa incompatibili